

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Avviso di accetamento: il coobbligato può opporre un giudicato favorevole di altro coobligato.

Qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato che abbia impugnato autonomamente l'avviso di accertamento e l'avviso di liquidazione, finchè non si è formato il giudicato sul ricorso, opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 25.6.2014, n. 14434

...omissis....

E' fondato e assorbente degli altri l'ultimo motivo di ricorso.

Risulta documentalmente che la CTR del Lazio, con sentenze n. 79/27/07 depositata il 6.7.2007 e n. 18/32/08 depositata il 11.3.2008, munite della attestazione del relativo passaggio in giudicato, come rilevato da questa Corte a seguito dell'esame degli atti, ha annullato lo stesso avviso di rettifica, rispettivamente nei confronti dell'acquirente del terreno società xxxx 2001 e nei confronti degli altri venditori, eredi di xxx fratello di xxL.. Qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato che abbia impugnato autonomamente l'avviso di accertamento e l'avviso di liquidazione, finchè non si è formato il giudicato sul ricorso, opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2.

La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14814 del 05/07/2011 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10202 del 26/06/2003).

In conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso del contribuente e annullato l'avviso di liquidazione. Essendosi il giudicato esterno formato nelle more del giudizio di Cassazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

p.q.m.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso introduttivo del contribuente e annulla l'avviso di liquidazione. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014